



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

AVVISO

Le associazioni rappresentative dell'utenza, e le associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché le associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità, meglio specificate nell'art. 2, comma 2, del regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti¹ (di seguito, più brevemente, "il regolamento")

sono invitate

a dichiarare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto regolamento, la loro intenzione di designare uno degli esperti tra i quali l'Autorità sceglierà i componenti del Consiglio nazionale degli utenti.

Le associazioni interessate devono autocertificare la propria rappresentatività sulla base dei criteri di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento con dichiarazioni debitamente sottoscritte da parte del legale rappresentante.

Le associazioni interessate, come stabilito dall'art. 3, comma 3 del regolamento, devono, altresì, autocertificare, con dichiarazioni debitamente sottoscritte da parte del legale rappresentante, la non incompatibilità propria e quella dei propri legali rappresentanti in base ai criteri di cui all'art. 7 del regolamento.

Le dichiarazioni e le autocertificazioni di cui sopra dovranno essere inviate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Gabinetto, via Isonzo, 21 b), 00198 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, a pena di irricevibilità. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

¹ Il regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio n. 54/99, come successivamente modificata ed integrata, in particolare dalla delibera n. 399/10/CONS, del 22 luglio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2010 e disponibile sul sito internet dell'Autorità al seguente link: <http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=4653>

Si precisa che in questa fase del procedimento le associazioni interessate dovranno limitarsi a dichiarare la propria volontà di designare un esperto, allegando le autocertificazioni di cui sopra.

Soltanto in una fase successiva del procedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del regolamento, ciascuna associazione provvederà a designare il nominativo dell'esperto che, come richiesto dall'art. 2, comma 1, del regolamento, dovrà essere particolarmente qualificato in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, e dovrà essersi distinto nell'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori.

Roma, 2 settembre 2010

